



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

SERVIZIO COMMERCIO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

ORDINANZA

n. 75 del 17-03-2020

OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19: SOSPENSIONE ATTIVITA' DEI PUBBLICI ESERCIZI PRESSO AREE DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO CARBURANTE

IL SINDACO

Premesso che nel Paese è in atto la diffusione dell'epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19 e che sono state emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri le disposizioni normative, di seguito elencate, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 “Ulteriori disposizioni del Decreto-Legge 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;

Considerando il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Considerata altresì la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Dato atto che:

- il DPCM del 11.03.2020 all'art. 1 punto 2 stabilisce che "...Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro."

Tenuto conto che:

- lungo la rete stradale comunale sono presenti svariati pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante;
- stante la chiusura generalizzata dei pubblici esercizi, la citata eccezione da luogo ad assembramenti di persone in particolare di giovani presso le attività esentate, il cui controllo potrebbe non essere garantito dagli organi preposti, stante i numerosi impegni connessi all'emergenza del momento;

Ritenuto che la ratio della disposizione nazionale vuole soddisfare l'esigenza di approvvigionamento da parte di chi si trova a percorrere strade che non insistono nelle aree urbane dove non sono presenti attività commerciali che consentono l'acquisto di beni di prima necessità.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, sospendere le attività di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale comunale fatta eccezione per quelle poste lungo le strade extraurbane principali.

Richiamata la Determinazione n. 89326 del 12/03/2020 dell'Agenzia Dogane e Monopoli avente ad oggetto: "D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Direttiva sui giochi per i tabaccai";

Ritenuta la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90.

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii..

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- **la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande** poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo **la rete stradale comunale** fatta eccezione per quelle poste lungo le strade extraurbane principali.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data odierna con validità fino al 25.03.2020.

AVVERTE CHE

- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale.
- L'inosservanza delle predette disposizioni comporta altresì l'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività ai sensi del D.L. 09.03.2020 n. 14.
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

DISPONE

1. Il Comando Polizia Municipale è incaricato di consegnare il presente provvedimento ai gestori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande interessate dal presente provvedimento;

2. Che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:

Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia
A.U.S.L. Umbria n. 2;
Albo Pretorio on line;
Comando di Polizia Municipale;
Questura di Perugia
Commissariato di P.S. di Foligno (PG);
Compagnia Carabinieri Foligno;
Compagnia Guardia di Finanza di Foligno;
Centro Operativo Regionale Protezione Civile
Ufficio Stampa
Ufficio Comunicazione

17-03-2020

IL SINDACO

AVV. STEFANO ZUCCARINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005